




PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO : DM 119/2023

Novembre 2023



Contenuti della sessione

- ✓ La definizione di “preparazione per il riutilizzo”
- ✓ Differenza tra la preparazione per il riutilizzo e altre attività di gestione
- ✓ DM 119/2023 procedura semplificata in vigore dal 16 settembre 2023
 - ITER e indicazioni del Consiglio di Stato del 8 Marzo 2022 Parere sullo Schema di decreto attuativo dell’art. 8214 ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 succ. mod
 - Modalità operative
 - Requisiti minimi di qualificazione degli operatori
 - Dotazioni tecniche e strutturali
 - Tracciabilità e Adempimenti documentali
 - La preparazione per il riutilizzo dei RAEE
- ✓ Quesiti



Preparazione per il riutilizzo


Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183 lett. q)

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione finalizzati all'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti **conformi al modello originario**.

Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

(Art. 3 DM 119/2023)

La conformità è garantita quando le operazioni consentono di ottenere prodotti o componenti che abbiano **finalità, caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza**.



Operazioni di recupero



R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi


R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo ..**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo ...**)

(...)

all. C D.lgs. 152/2006 *come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116*



Preparazione per il riutilizzo

Art. 179 – (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)


1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) **preparazione per il riutilizzo;**
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti” (art. 183, comma 1, lettera r)

*Il riutilizzo riguarda un **prodotto** o una componente che non è rifiuto e si colloca, nell’ambito della prevenzione.*

*La preparazione per il riutilizzo riguarda un **rifiuto** e quindi compreso nelle forme di recupero e necessita di un’autorizzazione.*




Preparazione per il riutilizzo



Articolo 181 –(Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, **adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I **regimi di responsabilità estesa del produttore** adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.




Preparazione per il riutilizzo

Articolo 181 – Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite **aree adibite al deposito preliminare** alla raccolta dei rifiuti destinati alla **preparazione per il riutilizzo** e alla raccolta di beni riutilizzabili.

Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da **destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana




Preparazione per il riutilizzo RAEE

D.Lgs. 49/2014 (RAEE)

Art. 7 Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.



Preparazione per il riutilizzo : rinvio al Regolamento




Articolo 214-ter, comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [quindi entro il 26 novembre del 2020], con decreto del Ministro dell'ambiente [...] sono definite le **modalità operative**, le **dotazioni tecniche e strutturali**, i **requisiti minimi di qualificazione degli operatori** necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le **quantità massime impiegabili**, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le **condizioni specifiche di utilizzo degli stessi** in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo».

Il D.Lgs. 152/2006 non dispone che il Regolamento individui:

- 1) specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;
- 2) che i gestori del centro di utilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.




I **centri di preparazione per il riutilizzo** sono impianti con **caratteristiche e dotazioni tecniche** conformi a quanto previsto nell'allegato 1 del decreto e potranno **ricevere i rifiuti indicati nel catalogo** di cui al medesimo allegato medesimo allegato, **entro le quantità massime nello stesso individuate**

Soggetti che possono conferire

- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- il gestore del centro di raccolta [...];
- il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE [...];
- il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti;
- il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE [...];
- il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti;
- il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;

NON sono previsti i conferimenti diretti dai privati cittadini




Descrizione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (elenco esemplificativo)



- a) «**controllo**»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo;
- b) «**pulizia**»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detersivi ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- c) «**smontaggio**»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
- d) «**riparazione**»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbatura, verniciatura, laccatura.





Conformità dei prodotti preparati per il riutilizzo ed etichettatura


La **conformità** è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa **finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza** come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo è munito di **etichetta** recante l'indicazione: «**Prodotto preparato per il riutilizzo**».

Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato.

Il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE (PPRAEE)»: viene etichettato secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.





Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate **all'articolo 216**, commi 1 e 2 e 214 1,2 e 3.


La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore è redatto secondo il **modello di cui all'allegato 2**.

L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato **decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività**, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.

Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla **visita preventiva** da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro **sessanta giorni** dalla data della predetta comunicazione.

La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.





Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata




testo originario dell'articolo 214-ter, come introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2020

("L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241")

testo articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021

"L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, **successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216"**



Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata




ultimo periodo del comma 8 articolo 214

articolo 216, comma 1

è stabilito che “A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, **l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia**”

“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, **l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente**”



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Modello di comunicazione - Allegato 2

Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo

Alla Provincia/Città metropolitana di¹ _____

Oggetto: Procedure semplificate per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti - D.M. n. ____ del ____ – Decreto legislativo 152 del 2006, articolo 214-ter

COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ CAP. _____ VIA/PIAZZA _____ N. _____

IN QUALITÀ' DI ² _____ DELLA DITTA ³ _____

Ditta: (barrare la ragione sociale)

Individuale s.n.c. s.a.s. s.p.a. s.r.l. altro _____ (specificare);

COD. FISC. _____ P.I.V.A. _____


CON SEDE LEGALE IN VIA/PIAZZA _____

COMUNE DI _____ CAP _____ TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

WEB _____

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____ N° _____

a conoscenza delle disposizioni in materia di rifiuti e consapevole delle sanzioni previste dalla legge;



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Modello di comunicazione - Allegato 2



COMUNICA

L'INIZIO DI ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DI RIFIUTI

da svolgere presso il centro di preparazione per il riutilizzo ubicato nel Comune di _____
loc.tà/Via/P.zza _____ n. ____ Cap _____ Tel _____ Fax _____ E-Mail
_____ web _____ distinta in NCT/NCEU al Foglio n. _____, particella _____, decorsi novanta
giorni dalla data di invio della presente comunicazione (o, in caso di RAEE, all'esito della visita preventiva da parte dell'Amministrazione
competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presente comunicazione).

Inoltre

GARANTISCE CHE


le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno esercitate nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1 del D.M. n. ____ del _____;

ALLEGA ALLA PRESENTE

a pena di improcedibilità, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà afferenti al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.M. n. ____ del _____ e la seguente documentazione sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale:

1) relazione tecnica dalla quale risulti:

- a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
- b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto a);
- c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, capacità di messa in riserva, descrizione delle operazioni messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Modello di comunicazione - Allegato 2

d) autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;

e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del Comune), i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).


2) i seguenti elaborati grafici:

a) lay-out del centro con indicazione delle sezioni indicate al punto 2.3 dell'allegato 1, l'ubicazione delle attrezzature e quant'altro impiegato per le operazioni di preparazione per il riutilizzo ed indicazione dei presidi ambientali.

Si allega l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di iscrizione di cui al decreto 21 luglio 1998, n. 350.

Luogo e data

Firma



Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata



Art. 216 comma 3

La Provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e, entro 90 giorni verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti,

Art. 216 comma 4

La Provincia qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni dispone il provvedimento motivato, il divieto d'inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda entro il termine e secondo le prescrizioni definite dall'Amministrazione



Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata




Art. 4 c 6 Decreto 10 luglio 2023 n. 119

L'Amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

Art. 4 c 7 e 8 Decreto 10 luglio 2023 n.119

- Se l'Amministrazione accerta, **in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva**, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine **di trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento.
- In sede di **controllo successivo**, nel caso in cui l'Amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo **non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione**, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



La comunicazione deve essere **rinnovata ogni cinque anni e** in caso di **variazione** dei dati :

- a) ubicazione e planimetria dell' impianto
- c) capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, capacità di messa in riserva, capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazioni per il riutilizzo.



art. 4 Decreto preparazione riutilizzo



Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili

Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice EER	Descrizione	Quantità [t/a]
1	200307, 200138, 200139, 200140	Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti	100
2	200307, 200138, 200139, 200140	Mobili e cucine a gas e loro componenti	100
3	200307, 200138, 200140	Reti e materassi	10
4	200307	Pneumatici per biciclette	10
5	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti	100
6	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)	100
7	200110, 200111	Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini	200
8	200138, 200139, 200140, 170201, 170203, 170402, 170405	Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti	100
9	200138, 200139, 200140	Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti	200



10	200140	Pentole padelle e stoviglie	100
11	170102, 170103, 170201, 200138	Pavimenti, rivestimenti, ceramiche	500
12	170201, 170202, 170203, 200102, 200138, 200139, 200140	Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti	10
13	020104, 020110	Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l'attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre	100

Condizioni specifiche:

- (a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l'igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
- carica aerobica mesofila $< 10^6$ /g
 - streptococchi fecali $< 10^2$ /g
 - salmonella assenti su 20 g.
- (b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.

ERRORE
Unità di superficie



Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime





Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice CER	Descrizione	Quantità [t/a]
14	160214 160216 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i <i>toner</i> ; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.	500

Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime






Esclusioni campo di applicazione preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

- a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- c) pile, batterie e accumulatori;
- d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- g) i veicoli fuori uso.



art. 3 Decreto preparazione riutilizzo




Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



1. Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4. 2.
2. La capacità tecnica necessaria per l'esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche **l'aggiornamento professionale**, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il **corretto trasferimento delle informazioni funzionali** alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE



art. 7 Decreto preparazione riutilizzo



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



4. Le **caratteristiche e le dotazioni tecniche** dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.


5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2. 6.

GARANZIA - Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo



art. 7 Decreto preparazione riutilizzo



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE




7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

8. Il gestore è tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo



art. 7 Decreto preparazione riutilizzo



In sintesi




Il gestore [del «Centro»] garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori.

Etichetta apposta dal «Centro», cfr EN 50614:2020

Presta Garanzia di durata min 12 mesi

Performance Safety / Functionality / Quality, cfr EN 50614:2020 L

NOTA: Gli impianti di trattamento accreditati con il CdC RAEE lavorano nel rispetto dei requisiti dello standard CENELEC EN 50625



Comunicazione e monitoraggio



Comunicazione al Catasto dei rifiuti


L'Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione di inizio attività comunica i dati al Catasto dei rifiuti relativi a impresa, centro, tipologia e quantità di rifiuti, operazioni effettuate per ogni classe merceologica e EER

Monitoraggio

Le attività di monitoraggio saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità




art. 8 e 9 Decreto preparazione riutilizzo



Prodotti preparati per il riutilizzo

L'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.




Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

2. Dotazioni strutturali

2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro e soggetta a periodica manutenzione, è costituito da un locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2.2 Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.






Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

2.3 Il centro è dotato di:

- a) **una sezione di conferimento e messa in riserva** dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente allegato, in modo da non pregiudicarne l'integrità ai fini della loro preparazione per il riutilizzo;
- b) **una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata** in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere;
- c) una **sezione di immagazzinamento** e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
- d) sezione **di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili** derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;
- e) sezione di **stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili** risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;
- f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.





Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento:

- a) conferitore (estremi identificativi);
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica RAEE, categoria e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche sintetica descrizione-
- d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

In fase di accettazione ad ogni rifiuto è attribuito un **codice univoco**.


Gestione B - Gestione:

- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni** di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.
- c) per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C - Cessione:

- a) quantità e numero di **prodotti e/o componenti** di prodotto ceduti per il riutilizzo;
- b) **quantità e codice EER dei rifiuti** prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.

«codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;




Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



- Per i rifiuti accompagnati dal sono conservate copie degli stessi, **allegate allo schedario**
- Lo schedario deve essere conservato **per cinque anni** (il registro cronologico di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. 152/2006 per 3 anni).
- La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo , effettuata presso lo stesso centro, è pari ad **un anno dalla data di ricezione dei rifiuti**.
- La **quantità stoccabile** non può mai eccedere le **quantità massime impiegabili** individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.
- Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, **il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta** ai soli fini della cernita





Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata – CRITICITA'




Per i centri di preparazione per il riutilizzo lo schedario sostituisce il registro cronologici di carico e scarico RENTRI?

La domanda non trova risposta nel DM 119/2023

Va considerato che:

- 1) l'art. 214 ter **non dispone** che il Regolamento individui:
 - specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del Dl.gs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;
 - che i gestori del centro di riutilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.
- 2) Il centro di riutilizzo è un impianto di recupero di materia autorizzato con procedure semplificate.



Conclusioni



Il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 stabilisce le “condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata” , e pertanto non è da applicarsi ad impianti in possesso di altre tipologie di provvedimenti autorizzativi.



CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it